



# Comune di Scurcola Marsicana

Provincia dell'Aquila

Comune di SCURCOLA MARSICANA

Anno	Titolo	Classe	
2021	IX	02	PARTENZA

Prot.n.	3324	Del	03/06/2021
---------	------	-----	------------



ORDINANZA		
Nu-mero	Data	Oggetto
4	01/06/2021	Ordinanza per la disciplina temporanea della circolazione stradale derivante dall'Istanza per l'occupazione di suolo pubblico da parte di DI RENZO ALESSIO per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande in Via Carseolana presso la Frazione Cappelle..

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**VISTA** l'istanza con la quale il DI RENZO ALESSIO in qualità di rappresentante legale dell' AELLE SRLS avente sede legale in Scurcola Marsicana, Via Salto n. 63 (Fraz. Cappelle) che esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nell'esercizio pubblico "PIZZERIA AL MONUMENTO" con la quale è stata richiesta l'occupazione di suolo pubblico nel tratto di strada antistante l'esercizio medesimo;

**Considerato** che nell'istanza è stata richiesta l'occupazione di suolo pubblico per una superficie complessiva di mq. 120 e la chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta del tratto di Via Carseolana antistante l'esercizio nel periodo 03/06/2021 al 31/12/2021 dalle ore 17.00 alle ore 24.00.

**VISTO** il programma della manifestazione e rilevato che ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S. per esigenze della sicurezza pubblica oltre ad assumere misure di salvaguardia nei confronti dei partecipanti occorre disciplinare la circolazione all'interno dell'abitato nella zona interessata dalla manifestazione;

**VISTI** gli artt. 5, 6, 7 e 159 del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285, recanti norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992;

**VISTO** l'art. 68 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) (R.D. 18 giugno 1931, n. 773);

**VISTO** lo Statuto comunale;

## ORDINA

La deviazione del traffico veicolare proveniente da **Via Salto** e divieto di transito a tutti i veicoli in **Via Carseolana** nel tratto antistante l'esercizio commerciale "PIZZERIA AL MONUMENTO" dal civico 63 al civico 65 nel periodo dal 03/06/2021 al 31/12/2021 dalle ore 17.00 alle ore 24.00.

Dispone nei confronti del Sig. DI RENZO ALESSIO in qualità di rappresentante legale dell' AELLE SRLS avente sede legale in Scurcola Marsicana, Via Salto n. 63 (Fraz. Cappelle) di collocare la seguente segnaletica:

Da Via Salto		Fig. 46 Art. 116 Divieto di Transito		Fig. II 80/c. Art. 122 Direzione Obbligatoria a Destra
Da Via Carseolana		Fig. 46 Art. 116 Divieto di Transito		Fig. II 80/c. Art. 122 Direzione Obbligatoria a Destra

- di posizionare e rimuovere, in loco, l'apposita segnaletica stradale mobile, nello specifico le transenne e la segnaletica a norma del C.d.S. e del relativo regolamento, indicante i divieti e gli obblighi di cui ai punti precedenti ivi compresa la segnaletica luminosa durante le ore notturne.
- di chiudere opportunamente al pubblico l'area interessata dal divieto durante la manifestazione;



# Comune di Scurcola Marsicana

Provincia dell'Aquila

www.comune.ScurcolaMarsicana.aq.it

- di presidiare opportunamente le transenne collocate alle estremità del tratto stradale e di adottare le opportune accortezze in modo tale da evitare rischi o pericoli per partecipanti e spettatori.

L'Organizzazione avrà cura di adottare tutte le precauzioni atte a salvaguardare la pubblica incolumità, sollevando l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità. Il presente provvedimento costituisce autorizzazione per intraprendere la manifestazione ai sensi dell'art. 68 del TULPS durante la quale dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

*Osservare quanto indicato nella circolari ministeriali al riguardo "di Organizzazione e procedure per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche" con la quale sono state diramate le Linee guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità e quindi le direttive per assicurare alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche.*

**Osservare quanto indicato nei PROTOCOLLI DI SICUREZZA PREVISTI in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19**

## DI SICUREZZA

**Che durante la manifestazione venga osservato il distanziamento sociale e le seguenti Misure organizzative di carattere generale.**

- garantire un'adeguata informazione e sensibilizzazione degli utenti sulle misure igieniche e comportamentali utili a contenere la trasmissione del Covid-19, anche facendo appello al senso di responsabilità individuale. I messaggi devono essere comprensibili ad eventuali utenti di altra nazionalità e possono essere veicolati attraverso apposita segnaletica e cartellonistica, invio di informative agli iscritti, promozione e rinforzo del rispetto delle misure igieniche da parte del personale addetto;
- riorganizzare gli spazi, i percorsi e il programma di attività in modo da assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro (due metri in caso di attività fisica). Sono fatte salve le eccezioni previste dalle normative vigenti, la cui applicazione afferrisce alla responsabilità dei singoli. Potrà essere valutata una diminuzione della capienza massima dei locali;
- privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento di attività all'aria aperta, garantendo comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale;
- privilegiare attività a piccoli gruppi di persone, garantendo sempre il rispetto della distanza interpersonale anche durante le attività di tipo ludico. Per le attività che prevedono la condivisione di oggetti (ad esempio, giochi da tavolo, biliardo, bocce), adottare modalità organizzative tali da ridurre il numero di persone che manipolano gli stessi oggetti, ad esempio, predisponendo turni di gioco e squadre a composizione fissa; e obbligare comunque all'uso della mascherina e alla disinfezione delle mani prima di ogni nuovo gioco. In ogni caso, i piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli utenti devono essere disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo. È vietato l'utilizzo di strumenti di gioco per i quali non è possibile una disinfezione ad ogni turno (es. carte da gioco);
- l'utilizzo di mascherine a protezione delle vie respiratorie è obbligatorio in tutti i locali chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale, fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni vigenti (bambini di età inferiore a sei anni, soggetti con disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e soggetti che interagiscono con i predetti);
- è necessario mettere a disposizione degli utenti e degli addetti distributori di soluzioni disinfettanti per le mani da dislocare in più punti, in particolare vicino agli ingressi delle stanze. Si ricorda che i guanti non sostituiscono la corretta igiene delle mani e devono essere cambiati frequentemente e comunque ogni volta che si sporcano o si danneggiano. I guanti già utilizzati, una volta rimossi, non devono essere riutilizzati e devono essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati;
- se ritenuto necessario, vi è la facoltà di rilevare la temperatura corporea all'ingresso, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore ai 37,5° C;
- mantenere un registro delle presenze giornaliere da conservare per una durata di 14 giorni, garantendo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Che la manifestazione avvenga nel rispetto delle norme di prevenzione incendi di cui al D.M. 19/08/1996;
- Che dovrà essere assicurato l'accesso dei mezzi di soccorso all'area e che esso dovrà essere:



# Comune di Scurcola Marsicana

Provincia dell'Aquila

www.comune.ScurcolaMarsicana.aq.it

- larghezza: 3.50 m.
- altezza libera: 4.00 m.
- raggio di volta: 13 m.
- pendenza: non superiore al 10%
- resistenza al carico: almeno 20 t (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore)

## DI ESERCIZIO

- a. L'attività non dovrà protrarsi oltre le ore 24.00 del giorno autorizzato anche in deroga ai valori limite di immissione sonora di introdotti dalla Legge 26.10.1995, nr. 447 ;
- b. che l'affollamento delle persone che contemporaneamente partecipano alla manifestazione non superi l'indice di affollamento massimo dichiarato in sede di istanza;
- c. che gli impianti elettrici eventualmente derivati dalla linea principale siano protetti con relè differenziale – magnetotermico con soglia di scatto/intervento di 30 mA ed intervento immediato; inoltre i cavi elettrici siano rigidamente ancorati e dotati di quadro elettrico; al presidio di ogni quadro sia installato o tenuto un estintore a CO<sub>2</sub>, in mancanza può essere accettato anche un estintore a polvere di classe ABC con capacità estinguente maggiore o uguale a 34 A e 233 BC;
- d. che i cavi elettrici siano mantenuti costantemente protetti e fuori dalla portata del pubblico;
- e. che gli estintori siano mantenuti ben in vista ed in posizione di facile utilizzo al fine di poter essere usati da personale qualificato per qual si voglia emergenza;
- f. che sia impedito al pubblico, da personale di sorveglianza dei gestori, l'accesso a zone della manifestazione in cui avviene la preparazione di pasti o dove è previsto l'uso di particolari attrezzature.
- g. è fatto assoluto divieto di detenere a qualunque titolo nelle aree destinate alla manifestazione liquidi e gas combustibili e/o facilmente infiammabili;
- h. le vie di esodo siano adeguatamente segnalate e siano sgombre da qualsiasi impedimento e/o ostacolo tra cui in particolare cavi elettrici e siano costantemente presidiate dal personale dell'organizzazione.

Il presente provvedimento sarà reso noto mediante pubblicazione all'Albo pretorio on-line sul sito internet istituzionale dell'Ente e attraverso il posizionamento di apposita segnaletica temporanea, all'occorrenza corredata da apposito pannello integrativo.

Sono incaricati di verificare l'osservanza della presente ordinanza i Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti addetti al servizio di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 285/1992.

L'inosservanza del presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 285/1992 CdS.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare quanto stabilito nella presente Ordinanza; i contravventori alla stessa saranno soggetti alle sanzioni previste dalla Legge.

A norma dell'art. 3, comma 4 e 5, della legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i. si informa che, avverso la presente Ordinanza può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del C.d.S. (D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 Dicembre 1992, n. 495), entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Il Commissario Straordinario

Dr.ssa Di Stefano Maria Cristina

